

TRIBUNALE ROMA

29 GENNAIO 1997

PRESIDENTE: DE FIORE**RELATORE:** CAMPOLONGO**PARTI:** MINOLI

(Avv. d'Alfonso del Sordo)

FERRARA

(Avv. Volo)

**Responsabilità civile •
Diffamazione commessa
per il tramite del mezzo
televisivo • Riparazione
pecuniaria alla persona
offesa • Parametri,
incisività e penetrazione del
mezzo televisivo •
Rilevanza.**

Ai fini della determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento danni alla persona offesa dal reato di diffamazione commesso per il tramite del mezzo televisivo, il parametro, tra gli altri, della diffusione dell'addebito diffamatorio deve essere valutato anche in relazione alla maggiore incisività e capacità di penetrazione del mezzo televisivo rispetto alla carta stampata.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 5 aprile 1994 Giovanni Minoli conveniva in giudizio Giuliano Ferrara esponendo che egli, nel corso della rubrica « Faccia a Faccia » nell'ambito della trasmissione televisiva « Mixer » andata in onda su RAI/2 il giorno 21 febbraio 1994, aveva intervistato il leader del movimento politico « Forza Italia » Silvio Berlusconi; che il successivo 22 febbraio 1994 Giuliano Ferrara, conduttore del programma televisivo « Radio Londra », trasmesso sull'emittente televisiva Italia Uno alle ore 19,55 (con replica il giorno successivo alle ore 1,18), aveva posto in essere un attacco personale violentissimo a lui indirizzato, trasformando l'intera trasmissione in una tribuna di diffamazioni, ingiurie e calunnie, ingiustificate ed ingiustificabili, concludendo la trasmissione con la dichiarazione « ... la differenza tra me e Minoli è che quando Craxi era in auge, io ne ero amico e lui lo sguattero; oggi io ne sono ancora amico e Minoli rimane uno sguattero »; che l'intera trasmissione era stata, quindi, usata esclusivamente per denigrarlo con l'attribuzione di presunti comportamenti faziosi posti in essere nello svolgimento della propria professione di giornalista, così ledendo il suo onore, la sua reputazione, la sua identità personale e professionale e minando la sua credibilità, attendibilità ed imparzialità presso i telespettatori; che già in precedenza il Ferrara aveva posto in essere comportamenti ingiuriosi e diffamatori nei suoi confronti, per i quali era pendente altra controversia; che conseguentemente l'episodio del 22/23 febbraio 1994 confermava la piena coscienza e la deliberata volontà di diffamarlo e denigrarlo e che l'illecito era ancor più grave a ragione del mezzo televisivo usato.

Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, da lui subiti nella misura di L. 800.000.000 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e con pubblicazione dell'emananda sentenza.

Instauratosi il contraddittorio, il Ferrara si costituiva contestando la domanda; deduceva, altresì, che il Minoli il giorno 23 febbraio 1994, riferendosi alla sua trasmissione del giorno precedente, aveva commentato: « Capisco che essersi venduto l'anima per i miliardi fa perdere la testa » ed assumeva che tale affermazione era diffamatoria, denigratoria e lesiva del suo onore, reputazione e decoro professionale.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al ristoro dei danni in misura da determinarsi secondo equità.

L'attore si opponeva alla riconvenzionale e dichiarava espressamente di non accettare su di essa il contraddittorio.

In via istruttoria erano prodotti documenti — tra i quali le videocassette e le trascrizioni giurate dei testi della trasmissione « Radio Londra » del 22/23 febbraio 1994 e della intervista di Giovanni Minoli a Silvio Berlusconi del 21 febbraio 1994 — e si procedeva, nel contraddittorio delle parti, alla visione della cassetta videoregistrata della trasmissione « Radio Londra ».

La causa, quindi, dopo la precisazione delle conclusioni definitive, era trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 1996.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In via preliminare si osserva che la domanda riconvenzionale spiegata dal Ferrara, riferendosi a fatti successivi a quelli posti dal Minoli a fondamento della pretesa azionata, non è fondata sul medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore; conseguentemente, essendovi stata espressa non accettazione del contraddittorio, la riconvenzionale va dichiarata inammissibile.

Quanto alla domanda principale, va in primo luogo osservato che il Minoli, sia nell'atto di citazione che nelle difese successive, ha dedotto la lesività della intera puntata della trasmissione televisiva « Radio Londra » del 22 febbraio 1994 (replicata il 23 febbraio 1994), della durata di circa dieci minuti, comprese le sigle di testa e di coda.

Attesa la brevità della trasmissione, nel corso della quale è stato trattato un unico argomento, la doglianza del convenuto — peraltro esplicitata solo nella comparsa conclusionale — di mancata specifica contestazione dei fatti sui quali era tenuto a difendersi, non appare condivisibile, emergendo in modo chiaro che l'attore ha inteso riferirsi al tenore di tutta la trasmissione televisiva, considerandola lesiva nel suo intero contesto, quale risulta dalla cassetta videoregistrata allegata all'atto di citazione e dalla trascrizione giurata del testo, successivamente prodotta in causa.

Ciò premesso, si osserva in via generale che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, il diritto di cronaca del giornalista può essere esercitato legittimamente, pur se lesivo dell'altrui onore e reputazione, qualora siano osservati i seguenti canoni: verità della notizia, anche soltanto putativa — nel senso che appaia incolpevolmente e ragionevolmente tale al giornalista —; rilevanza sociale di essa, vale a dire sussistenza di un interesse generale alla relativa informazione; correlazione tra commento e fatti riferiti, nonché obiettività, serenità e correttezza espositiva, da intendersi secondo un criterio di relatività con riferimento alla realtà sociale (c.d. criterio della continenza).

Nel caso di specie, il Ferrara nel corso della trasmissione « Radio Londra » ha criticato il modo in cui il giorno precedente il Minoli aveva intervistato Silvio Berlusconi nel « Faccia a Faccia » della trasmissione « Mixer », con riguardo alla prima parte dell'intervista ed alle domande attinenti ai rapporti tra Berlusconi e l'ex segretario del P.S.I. Bettino Craxi; in particolare, ha criticato il diverso modo di atteggiarsi di Minoli nei confronti di Craxi, prima e dopo la sua caduta, usando toni aspri e sottolineando le sue critiche con l'inserzione di immagini di repertorio riproducenti pezzi dell'intervista a Berlusconi e spot pubblicitari nell'imminenza di precedenti consultazioni elettorali in cui il Minoli intervistava Craxi quando questi aveva appena concluso la sua esperienza di Presidente del Consiglio dei Ministri.

Orbene, le espressioni usate da Ferrara che, all'inizio della trasmissione, parlando di Minoli, lo qualifica « un voltagabbana, uno spregevole voltagabbana », « un giornalista che... ama fare anticamera nelle sedi di partito e nelle sedi delle *lobby* potenti dell'informazione e del mondo televisivo », « un classico, italianissimo, spregevolissimo voltagabbana » che « si è un po' comportato come quei fascisti, i fascistoni, quegli sciarpalittorio che dopo la caduta del fascismo erano i più ferventi, zelanti, ansiosi, febbricitanti accusatori del passato regime » e che conclude la trasmissione con la frase « Ecco c'è una differenza tra i giornalisti come Minoli e quelli come me, con tutta la modestia del mio ruolo: ai tempi in cui ero amico di Craxi loro erano i suoi sguatterri, io sono rimasto amico di Craxi e loro sono rimasti sguatterri », trascendono i limiti della critica giornalistica e sconfinano nella diffamazione.

Trattasi, infatti, di espressioni del tutto gratuite, che travalicano, commentandole in modo tendenzioso, le notizie riferite, esorbitano dai limiti della correttezza espositiva; si traducono in un attacco personale privo di rilevanza sociale e si risolvono in una illecita lesione dei diritti del Minoli all'onore, alla reputazione ed alla sua rispettabilità professionale.

La domanda risarcitoria va, perciò, accolta.

In ordine alle voci di danno liquidabili, si rileva che l'attore, pur avendo chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non ha fornito alcuna dimostrazione di aver sofferto in concreto un pregiudizio di natura patrimoniale; vanno, conseguentemente, liquidati solo i danni non patrimoniali conseguenti all'accertata lesione dei diritti personalissimi all'onore ed alla reputazione.

Infatti, essendo indubbio che il Ferrara ha realizzato la trasmissione con coscienza e volontà, cioè con la consapevolezza che i fatti, come esposti, erano potenzialmente lesivi dell'onorabilità del Minoli, il fatto assume i connotati del reato di diffamazione a mezzo stampa, cui è equiparato quello commesso per il tramite del mezzo televisivo, non essendo necessario per la sua configurabilità il dolo specifico e ben potendo tale accertamento essere operato dal giudice civile, trattandosi di reato perseguibile a querela ed essendo inutilmente decorso il termine per la sua presentazione.

In ordine all'entità del danno, si devono porre in rilievo i seguenti elementi di valutazione: la gravità delle affermazioni ed il conseguente pregiudizio all'onore ed alla reputazione professionale del Minoli, minando le espressioni diffamatorie la sua credibilità di giornalista; l'estensione della diffamazione, da valutarsi in relazione alla durata della trasmissione, ai dati di ascolto rilevati dall'Auditel — prodotti dall'attore e non contestati — riguardanti sia la trasmissione del 22 febbraio 1994 che la replica del 23 febbraio 1994, l'incisività e capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo, superiore a quello della stampa, la notorietà dei personaggi coinvolti e la conseguente eco che la vicenda ha avuto su altri organi di informazione.

Pertanto, considerato anche il tempo trascorso dal fatto e la conseguente diminuzione del potere di acquisto della nostra moneta intervenuta medio-tempore, nonché il c.d. danno da lucro cessante, nel senso specificato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, il Collegio ritiene equo liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il danno complessivo subito dall'attore in L. 150.000.000 ai valori attuali, vale a dire in misura esaustiva di ogni pre-

giudizio sino ad oggi subito. Su tale somma decorrono dalla pronuncia gli interessi nella misura legale.

A titolo di ulteriore risarcimento, inoltre, può accogliersi, ai sensi dell'art. 120 cpc., la domanda di condanna del convenuto a provvedere, a sua cura e spese, entro trenta giorni dal deposito della presente sentenza, alla pubblicazione del suo dispositivo per intero e per una sola volta sui quotidiani « La Repubblica » e « Il Corriere della Sera ».

Le spese seguono la soccombenza.

La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M. — Il Tribunale, definendo il giudizio, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) dichiara che il programma « Radio Londra », trasmesso sull'emittente televisiva Italia Uno il giorno 22 febbraio 1994 alle ore 19,55, con replica il giorno successivo alle ore 1,18, realizzato e condotto da Giuliano Ferrara, è lesivo dell'onore, della reputazione e della rispettabilità professionale di Giovanni Minoli e, per l'effetto, condanna Giuliano Ferrara al risarcimento dei danni in favore di Giovanni Minoli, che liquida nella misura di lire 150 milioni, oltre gli interessi dalla presente pronuncia al saldo; 2) dichiara inammissibile la riconvenzionale; 3) condanna, altresì, Giuliano Ferrara alla rifusione, in favore di Giovanni Minoli, delle spese del giudizio, che liquida in L. 15.000.000, di cui L. 616.327 per spese e L. 2.132.000 per competenze di procuratore.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

1. La sentenza annotata si iscrive nel quadro della elaborazione giurisprudenziale volta a reperire criteri idonei al bilanciamento di contrapposti interessi, di rilievo costituzionale, attinenti rispettivamente all'onore e reputazione e alla libera manifestazione del pensiero.

Nella specie il convenuto, noto giornalista, nella sua qualità di conduttore televisivo aveva criticato l'atteggiamento assunto dall'attore, anch'egli giornalista televisivo, riguardo ad alcune interviste da lui effettuate durante la propria trasmissione. Le espressioni adoperate dal convenuto, tuttavia, secondo la sentenza in epigrafe, « *trascendono i limiti della critica giornalistica e sconfinano nella diffamazione* ».

In effetti il Tribunale ha ritenuto lesivo del diritto all'onore e alla reputazione l'uso di un linguaggio aggressivo che trascende nella offesa gratuita, il cui unico scopo è quello di colpire la sfera personale del soggetto leso.

Ad analoghi risultati è giunta la più recente giurisprudenza (v. da ultimo Trib. Roma, 24 marzo 1995, Scalfari e altro, in *Cass. Pen.*, 1995, 2707) sulla scorta, peraltro, di un consolidato orientamento di parte della dottrina (sul conflitto tra diritto di cronaca e di critica e diritto all'onore e alla reputazione vedi da ultimo V. ZENO ZENCOVICH-M. CLEMENTE-M. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, Cedam, 1995; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1985; DE CUPIS, *I Diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, IV, 1, 2, Milano, Giuffrè, 1959, 1961; FOIS,

Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1957).

Non è dubbio, infatti, che la critica pur concretandosi in un giudizio o nella manifestazione di un'opinione, la quale si fonda sulla interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti, non può prescindere da un accertamento sulla verità del fatto posto a base della critica stessa, nel senso che comunque la critica, come la cronaca, non può essere scissa da qualsiasi riferimento ad accadimenti reali, né può tradursi in un attacco gratuito alla sfera morale dell'individuo il cui interesse sociale alla narrazione di fatti è irrilevante (per una applicazione del limite della continenza, intesa sia in senso sostanziale sia in senso formale, al diritto di cronaca v. da ultimo Cass. 6 aprile 1993 n. 4109, in *Corr. Giur.*, 1993, 1345, con commento di V. ZENO-ZENCOVICH).

Nel sottoporre determinate vicende all'attenzione pubblica il giornalista è tenuto, quindi, all'osservanza di quei limiti che l'orientamento giurisprudenziale, con riferimento al diritto di cronaca, individua nella verità dei fatti propalati, nell'utilità sociale e nella continenza della forma espositiva (sui limiti alla esplicazione del diritto di cronaca, Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 355, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Cassazione ed i giornalisti: cronaca e diritto della persona*; da ultimo Cass. 7 febbraio 1996 n. 978-982, in *Foro it.*, 1996, I, 1252, con nota di A. PALMIERI).

2. Ma la sentenza del Tribunale di Roma si segnala soprattutto sotto il profilo della determinazione del *quantum*, che come è noto rappresenta in materia di tutela dei diritti della personalità il vero punto dolente (in ordine ai criteri di liquidazione del danno vedi V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, Cedam, 1990; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme liquidazione*, in questa *Rivista*, 1989, 829 ss.; V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, *ivi*, 1988, 321; con riferimento al diritto all'immagine vedi C. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sul danno da illecito sfruttamento economico dell'immagine altrui*, *ivi*, 1991, 589 ss.; A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato)*, *ivi*, 1992, 565 ss.).

La decisione può consentire una breve riflessione sull'annosa questione che attiene ai metodi utilizzati e utilizzabili ai fini della quantificazione del danno da lesione dell'altrui onore e reputazione.

Nella specie i criteri adottati dal Tribunale fanno riferimento alla gravità delle affermazioni, che assumono una loro peculiare rilevanza in ragione della qualità e collocazione professionale dell'attore, l'estensione della diffamazione, valutata in relazione ai dati di ascolto Auditel e alla durata della trasmissione diffamatoria, la maggiore capacità di penetrazione del mezzo televisivo rispetto alla stampa ed infine la notorietà dei personaggi coinvolti nella vicenda (per una considerazione sistematica dei criteri giurisprudenziali v. ancora V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno dei mass media*, cit.).

Si registrano, tuttavia, una serie di decisioni che utilizzano parametri tra loro differenti o che arrivano a determinare risarcimenti danni tra loro sproporzionati.

Nel recente caso Scalfari/Sgarbi, definito dallo stesso Tribunale di Roma con sentenza del 5 ottobre 1995 n. 12036, inedita per quel che con-

sta, pur seguendo un sistema di valutazione identico a quello qui adottato (infatti si è tenuto conto della diffusione degli addebiti e della loro efficacia lesiva, della maggiore capacità, attribuita al mezzo televisivo, di influenzare l'opinione pubblica, della notorietà dei personaggi coinvolti) si è determinato il danno nella complessiva somma di L. 600 milioni.

Inoltre, le qualità dei soggetti lesi, ambedue direttori di importanti mezzi di informazione, la rilevante diffusione degli addebiti, avvenuta in entrambi i casi attraverso il mezzo televisivo, fanno della decisione Scalfari/Sgarbi un caso forse troppo strettamente analogo a quello che ha dato luogo alla sentenza in epigrafe per giustificare valutazioni così fortemente disomogenee.

GIANLUCA INDACO